

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI TRIBANO**

Verbale n. 62 del 12/04/2024

**Parere sulla proposta delibera consiliare n.11 del 05-04-2024 avente ad oggetto:
“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2024”.**

PREMESSA

L’Organo di revisione ha preso visione della proposta delibera n. 11 del 05/04/2024 di cui in oggetto con la quale si intende procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti “TARI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/04/2024 sottoposta all’esame dello stesso, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000.

VISTI

- l’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI).
- la Deliberazione ARERE n. 443/2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successivamente modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione ARERA n. 362/2021 che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2;
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

TENUTO CONTO

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.
- che l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme*

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 1, c. 660, della legge 147/2013 dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. N. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

- che l'art. 1, c. 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8, annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: b). regolamento per la disciplina della TARI.

- che l'Ente territorialmente competente previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 è il Bacino Padova SUD;

- che il Consorzio Bacino Padova SUD sta procedendo alla validazione del PEF 2024, propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI 2024;

RILEVATO

che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende, per ragioni di opportunità e prudenza, nelle more del perfezionamento della procedura di validazione del PEF 2024, di approvare le tariffe TARI 2024, confermando le tariffe 2023, come approvate da deliberazione n.10 del 28/04/2023 e che, verranno successivamente rideterminate successivamente all'avvenuta validazione del PEF 2024, che sarà oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal

Responsabile area economico finanziaria e risorse tributarie / Responsabile del servizio finanziario;

- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2021, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

- che le delibere concernenti i tributi comunali come TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione, effato previsto I suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purchè il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche al **“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024”**.

Castelmassa, 12 aprile 2024

L'Organo di revisione

Dott.ssa Claudia Castellani

